



Comune di Bussoleno

**REGOLAMENTO SERVIZIO
TRASPORTO SCOLASTICO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 09/03/2026

Sommario

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Art. 2 – FINALITÀ.....	3
Art. 3 – MODALITÀ DI GESTIONE.....	3
Art. 4 – DESTINATARI.....	3
Art. 5 – CALENDARIO E ORARI.....	4
Art. 6 – PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO.....	4
Art. 7 – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ.....	5
Art. 8 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE, ACCOMPAGNAMENTO E CUSTODIA MINORI NON RIPRESI DALLE FAMIGLIE.....	5
Art. 9 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE, RINUNCIA E VARIAZIONE.....	6
Art. 10 – SOTTOSCRIZIONE DEL REGOLAMENTO.....	7
Art. 11 – COMPORTAMENTO E SANZIONI.....	7
Art. 12 – DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELLE CONTRIBUZIONI.....	8
Art. 13 – NORME FINALI.....	8

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e i criteri di accesso al servizio di trasporto scolastico fornito agli alunni **residenti nel comune di Bussoleno e iscritti alle** che frequentano le scuole Primaria e Secondaria di 1° grado del Comune di Bussoleno.

Art. 2 – FINALITÀ

1. **Il trasporto scolastico è un servizio a tariffa non obbligatorio**, che ~~Il servizio di trasporto scolastico~~ risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza.

2. **Il servizio è erogato qualora ne ricorrano le condizioni economiche nonché un numero di iscritti minimo tale da giustificare l'erogazione dello stesso.**

Art. 3 – MODALITÀ DI GESTIONE

1. Il servizio di trasporto scolastico è assicurato dal Comune di Bussoleno che vi provvede mediante una procedura di gara, con affidamento a ditta specializzata in servizi autobus con autista, nel rispetto dei principi di economicità, di efficienza ed efficacia e con le modalità previste e consentite dalla legge.

2. **Le fermate di salita e discesa degli utenti sono individuate dall'ente e contraddistinte da apposita segnaletica ai sensi del Codice della Strada. Per nessun motivo è possibile effettuare fermate di salita e discesa diverse da quelle individuate dall'Ente.**

Art. 4 – DESTINATARI

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni iscritti alle scuole Primaria e Secondaria di 1° grado residenti nel Comune di Bussoleno e per i quali esiste una difficoltà oggettiva a raggiungere la sede scolastica più vicina alla residenza (scuola di competenza), qualora la distanza casa-scuola risulti almeno di 0,5 km per le scuole Primarie e Secondarie di 1° grado.

2. Nel caso le domande di ammissione al servizio superino il numero dei posti disponibili, la modalità di formazione della graduatoria degli ammessi al servizio e dell'eventuale lista di attesa è effettuata considerando la distanza tra "il domicilio dell'alunno e la sede scolastica" pur nel rispetto al minimo prestabilito di cui al precedente capoverso. La distanza viene misurata in linea d'aria su "Google Maps". **A parità di distanza casa-scuola si procederà con la verifica dei seguenti criteri:**

- **Nucleo mono genitore**
- **Entrambi genitori lavoratori**

In caso di pari condizioni avrà la precedenza l'utente con la presenza nel proprio nucleo familiare, di un numero maggiore, oltre a chi dovrà usufruire del servizio, di minori in età scolare e pre-scolare. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

3. **In presenza di posti disponibili sono ammessi al servizio i residenti con una distanza casa-scuola inferiore a 0,5 km. In caso di ulteriori posti disponibili sono ammessi ad usufruire del servizio i non residenti.**

4. Il trasporto scolastico è garantito agli alunni portatori di handicap frequentanti le suddette scuole che non necessitano di mezzi attrezzati di pedana e di particolare accompagnamento. Qualora si presentino condizioni di particolare disabilità segnalate dal richiedente e certificate dai competenti servizi sanitari, verranno studiate soluzioni idonee ai singoli casi, compatibilmente con la disponibilità di risorse economiche, mezzi e personale. Tali utenti hanno priorità nell'usufruire il servizio indipendentemente dalla istanza casa-scuola.

Art. 5 - CALENDARIO E ORARI

1. Il servizio è organizzato e disciplinato dal Comune, su indicazione delle singole scuole, compatibilmente con gli orari scolastici e comunque secondo le disponibilità del servizio stesso. È effettuato dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano. Non è previsto il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.

2. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti, non può essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico.

3. I tempi di percorrenza previsti possono subire variazioni indipendenti dalla volontà del Comune ed eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari dei conducenti degli scuolabus o conseguenti a riconosciute cause di forza maggiore e non possono dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti del Comune erogatore del servizio.

4. Il servizio può essere sospeso:

- a) qualora il percorso risulti pericoloso su parere insindacabile degli autisti (per es. a causa di neve, ghiaccio, etc.);
- b) in caso di orari scolastici non definiti e non coincidenti con le esigenze complessive del piano dei trasporti, se non preventivamente comunicati e concordati con il servizio competente;
- c) nei casi di forza maggiore, quali ad esempio calamità naturali, contemporanea avaria di più mezzi, scioperi etc.

Nei casi di cui sopra ~~il Comune dà tempestiva notizia al Dirigenti Scolastici che provvede ad informare gli utenti fruitori del servizio.~~ **La ditta che svolge il servizio deve provvedere ad informare tempestivamente gli iscritti al servizio.**

Art. 6 - PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. ~~L'ufficio comunale preposto e la ditta aggiudicataria dell'appalto predispongono ogni anno il piano annuale di trasporto scolastico sulla base degli orari scolastici. e dei percorsi dell'anno precedente. Il Piano viene aggiornato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione al servizio, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi.~~ **Il percorso e le fermate sono prestabilite nella gara di affidamento del servizio. Per comprovati motivi possono essere inserite nuove fermate, tali da non modificare il percorso, il costo del servizio, gli orari. L'inserimento di nuove fermate devono essere giustificate da un numero considerevole di utenti che intendono usufruirne. I genitori possono proporre l'inserimento di nuove fermate in forma scritta e sottoscritta da tutti i richiedenti.**

2. I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi. La programmazione dei percorsi deve comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.

3. Il piano annuale può essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'art. 1 del presente regolamento.

4. Il piano viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico, non possono per tanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

Art. 7 - SICUREZZA E RESPONSABILITÀ

1. I punti di salita e di discesa dai mezzi ~~vengono definiti ogni anno nel piano annuale di cui al precedente art. 6~~ e sono individuati in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal seguente regolamento.

2. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e sono individuati, quando possibile, in prossimità di semafori o di strisce pedonali.

3. La famiglia è tenuta ad accompagnare e riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa.

4. Il Comune non si assume nessuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

5. La ditta aggiudicatrice dell'appalto è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dallo scuolabus.

6. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non può costituire onere a suo carico, fatti salvi i casi in cui l'attraversamento è specificatamente previsto dal piano trasporti.

7. È dunque la famiglia che deve provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione, così come stabilito al successivo comma.

Art. 8 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE, ACCOMPAGNAMENTO E CUSTODIA MINORI NON RIPRESI DALLE FAMIGLIE

1. Sugli scuolabus possono essere trasportati promiscuamente alunni delle scuole primarie e secondarie i 1° grado.

~~2. Gli alunni sono trasportati a partire dalla fermata scuolabus più vicina alla scuola e viceversa.~~

3. L'ammissione al servizio trasporto è comunque subordinata all'assunzione dell'impegno dei familiari a garantire l'accompagnamento ed il prelevamento del proprio figlio alla fermata di riferimento per l'intero periodo del calendario scolastico ufficiale.

4. I genitori degli alunni trasportati hanno l'obbligo di ritirare il proprio figlio alla fermata dello scuolabus, o di delegare al ritiro altra persona maggiorenne, mediante autorizzazione scritta, preventivamente trasmessa all'ufficio comunale competente al momento dell'iscrizione al servizio.

5. Nel caso in cui al momento previsto per la discesa dallo scuolabus, non sia presente alcun familiare o suo delegato, l'alunno verrà accompagnato presso adeguata struttura, che sarà annualmente individuata a cura del competente ufficio comunale, o in caso di chiusura di questa,

presso il Comando di Polizia Municipale. I costi per la custodia del minore saranno a carico delle rispettive famiglie.

6. È prevista la sospensione dal servizio qualora, per più di tre volte e senza giustificato motivo, che dovrà comunque essere tempestivamente comunicato al competente ufficio comunale, i genitori, o i propri delegati, non provvedano al ritiro del minore alla fermata scuolabus di riferimento nell'orario stabilito.

7. Per gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado ammessi al servizio, al momento dell'iscrizione, i genitori potranno dare atto, per iscritto, che il proprio figlio è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, rimanendo comunque responsabili del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata.

8. L'autista dovrà comunque seguire la procedura di cui al precedente comma 5 nel caso di evidente ed oggettiva situazione di pericolo.

9. L'amministrazione comunale non si assume comunque alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

Art. 9 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE, RINUNCIA E VARIAZIONE

1. Il genitore o il tutore che intende usufruire del servizio di trasporto presenta richiesta compilando, in ogni sua parte, apposito modulo, con il quale si impegna a versare la quota di contribuzione mensile fissata dal Comune. Al momento dell'iscrizione deve essere altresì sottoscritta la presa visione del seguente regolamento e l'esplicita accettazione dello stesso, in ogni sua parte.

2. Le domande di iscrizione vengono consegnate all'ufficio servizi scolastici del Comune entro il ~~31 luglio~~ 30 aprile, termine perentorio oltre il quale non verranno accettate le iscrizioni.

3. Il genitore od il tutore si impegna, sottoscrivendo il medesimo modulo, ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento della salita e della discesa del bambino dallo scuolabus o, in alternativa, ad indicare altra persona adulta delegata a tale incombenza, impegnandosi, nel contempo, alla copertura di eventuali spese per la custodia del minore, nel caso di cui al precedente art. 7. In tale sede potrà essere effettuata anche la dichiarazione prevista dal precedente art. 7 comma 7.

4. La richiesta ha validità per tutto l'anno scolastico. Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Comune eventuali variazioni di indirizzo o di quanto indicato nella richiesta o l'eventuale rinuncia **motivata** al servizio. Nel caso di rinuncia al servizio essa ha valore a far data dal mese successivo. **La tariffa a carico degli utenti deve essere corrisposta per tutte le mensilità di iscrizione, anche nel caso in cui non abbia usufruito del servizio. In caso di mancata comunicazione scritta di rinuncia l'utente dovrà corrispondere la relativa quota di compartecipazione per tutto l'anno scolastico a prescindere dall'effettivo utilizzo del servizio.**

5. Le domande presentate oltre il termine del 30 aprile o durante l'anno scolastico possono essere accolte soltanto in caso di disponibilità di posti sui mezzi di trasporto, senza arrecare pregiudizio alla ordinaria organizzazione del servizio.

6. Coloro che presentano domanda di iscrizione nel corso dell'anno scolastico, nei casi in cui la domanda venga accolta, sono tenuti al pagamento in funzione dei restanti mesi di scuola da effettuare.

7. Il Comune rilascia apposito tesserino attestante il diritto dell'utente a servirsi del trasporto scolastico. Il tesserino va esibito su richiesta del conducente dello scuolabus e ai funzionari comunali delegati al controllo.

8. Il minore sprovvisto di tesserino non verrà trasportato.

Art. 10 – SOTTOSCRIZIONE DEL REGOLAMENTO

1. La compilazione del modulo di iscrizione di cui al precedente art. 8 comporta la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del responsabile dell'obbligo scolastico di tutte le norme contenute nel presente regolamento, e più specificatamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità di discesa e salita dai mezzi, al pagamento della tariffa prevista per il servizio, al pagamento delle eventuali spese per la custodia del minore non ripreso alla fermata stabilita.
2. Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione di accettazione del regolamento non sono accettate.

Art. 11 – COMPORTAMENTO E SANZIONI

1. L'alunno sul mezzo deve mantenere un comportamento rispettoso. Non deve disturbare l'autista, non deve alzarsi dal posto assegnatogli, **avere le cinture di sicurezza allacciate (ove presenti per Legge), mantenere un tono di voce e un linguaggio civile**, non deve arrecare danni alla vettura e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista dello scuolabus.
2. Qualora gli alunni non si attengono alle indicazioni impartite, non rispettino le regole date, si provvede nei loro confronti secondo la seguente procedura:
 - a) l'autista scuolabus fa pervenire all'ufficio servizi scolastici una relazione il più possibile dettagliata, circa il comportamento scorretto dell'alunno;
 - b) il responsabile dei servizi scolastici del Comune avvisa la famiglia dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta e preavvisa sulla possibilità, se il comportamento viene reiterato, della sospensione dal servizio;
 - c) qualora il comportamento dell'alunno si ripeta dopo la prima suddetta segnalazione scritta, si comunica alla famiglia e al dirigente scolastico l'immediata sospensione dal servizio dell'alunno per un tempo determinato, che può essere quantificato in un minimo di tre giorni, fino ad un massimo di dieci giorni;
 - d) qualora il comportamento scorretto dell'alunno si ripeta dopo un primo periodo di sospensione erogata o il comportamento scorretto sia ritenuto tale da essere incompatibile con il servizio erogato (e. minacce e/o aggressioni) l'alunno viene immediatamente sospeso dal servizio per l'intero anno scolastico;
 - e) qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia è chiamata a rimborsarli.
3. La sospensione dal servizio non comporta il rimborso per quanto pagato e non usufruito.
4. L'autista deve controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza. Non può affidare ad altri la guida, non può effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso, non può far salire sullo scuolabus persone estranee e non in possesso dell'apposito cartellino. Considerato, inoltre, che l'utenza del servizio è costituita da minori, l'autista deve avere un comportamento consono ai rapporti con gli stessi.
5. L'autista ha la facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Nel qual caso chiede l'intervento delle forze della Polizia Municipale.

Art. 12 – DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELLE CONTRIBUZIONI

1. Il Comune prevede annualmente una tariffa di contribuzione per accedere al servizio. L'importo della tariffa è indistinto per ogni tipo di trasporto e deve essere corrisposto nella sua interezza, indipendentemente dalle giornate di concreto utilizzo ed anche nel caso di uso parziale del servizio. In caso di mancata approvazione di nuova tariffa si intende prorogata la tariffa precedentemente stabilita.

2. Nel mese di settembre e giugno l'importo dovuto è pari alla metà della tariffa mensile normalmente corrisposta. Non sono ammessi ulteriori frazionamenti.

3. Le eventuali riduzioni di pagamento sono determinate dal "*Regolamento Comunale per prestazioni sociali e per l'applicazione dell'I.S.E.E.*", così come approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 31.03.2016.

4. La compartecipazione tariffaria è corrisposta secondo le seguenti modalità:

- a) in unica soluzione entro il 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento;
- b) in tre rate con le seguenti scadenze:
 - Prima rata entro il 30 settembre;
 - Seconda rata entro il 15 gennaio;
 - Terza rata entro il 15 aprile;
- c) In forma **anticipata entro l'ultimo giorno del mese precedente di utilizzo**
~~entro la prima settimana del mese~~

5. Eventuali assenze prolungate dell'alunno non danno diritto a riduzioni o esoneri.

~~6. Nel caso di mancato pagamento il Comune provvede ad inoltrare apposito sollecito alle famiglie con raccomandata A/R, Qualora la posizione non venga regolarizzata entro 10 gg l'utente decade dal diritto di usufruire del servizio di trasporto. Fatto salvo particolari e comprovate situazioni personali. Trascorsi 30-10 giorni dal sollecito, il Comune avvia la procedura di riscossione coattiva con l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla legge e provvede a sospendere l'utente dal servizio. Salvo i~~

Art. 13 – NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.